CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 34 del 28/09/2017	Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 –RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – PRESA ATTO IN ORDINE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 EX D. LGS. 118/2011**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventotto**, del mese di **Settembre**, nella sala Consiliare, appositamente convocata, il Consiglio Comunale si è riunito con inizio dei lavori alle ore 17:00

Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	*CARICA*	*PRESENZA*
1) *MOLINARO GERARDO*	Presidente	SI
2) *CARACCIOLO PIETRO*	Sindaco	SI
3) *ACETO FRANCO*	Consigliere	SI
4) *ALLEVATO RAFFAELE*	Consigliere	NO
5) *ASPROMONTE GIANCARLO*	Consigliere	SI
6) *BOSCO MARCO*	Consigliere	SI
7) *COSENTINO GIOVANNI*	Consigliere	SI
8) *ESPOSITO SALVATORE*	Consigliere	SI
9) *GRAVINA UGO*	Consigliere	SI
10) *LIRANGI TERESA*	Consigliere	SI
11) *MUTO ALFREDO*	Consigliere	SI
12) *NAPOLITANO ENRICA*	Consigliere	SI
13) *RANIERI SILVIO*	Consigliere	SI
14) *RIPOLI LUIGI*	Consigliere	SI
15) *SPERANZA MARIO*	Consigliere	SI
16) *VALENTINI MARIAGRAZIA*	Consigliere	SI
17) *VOCATURO STEFANO*	Consigliere	SI

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Assume la Presidenza l'ING. GERARDO MOLINARO.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

Assiste alla seduta il Segretario **DR.SSA VIRGINIA MILANO**

Vengono nominati Scrutatori: GIANCARLO ASPROMONTE,ALFREDO MUTO,MARIAGRAZIA VALENTINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i** Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate**;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni**:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,; 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a

quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
RILEVATO che l'articolo 24 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica impone la revisione straordinaria solo per le partecipazioni, dirette ed indirette, in società di capitali (precisamente società per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili a responsabilità limitata) e che pertanto non sono oggetto di ricognizione i consorzi tra enti locali, le aziende speciali, le istituzioni e le fondazioni;
RILEVATO che tali considerazioni in ordine alla alienabilità delle partecipazioni già erano state effettuate con deliberazione consiliare n. 10 del 13.04.2016;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Montalto Uffugo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;
TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;
VISTO l'esito della ricognizione effettuata in occasione della deliberazione consiliare n. 10 del 13.04.2016, che si allega presente atto deliberativo, sotto la lettera A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla**

conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;
RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

E nte	Ragione sociale	Misura della partecipazione	Durata dell'impegno
1	CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA SRL	1,18	31.12.2100
2	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	0,96	31.12.2030
3	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA	2,68	31.12.2030

CONSTATATO che il Consorzio Mercato Agricolo Alimentare COMAC è stato dichiarato fallito dal tribunale di Cosenza – Sezione Fallimentare – con sentenza depositata il 18.06.2015- R.F.n° 40/15 e che pertanto non è possibile procedere ad alcuna dismissione;
RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13.04.2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti: l'Ufficio con determinazione n. 19 del 21.06.2016 ha approvato il bando per la procedura pubblica di alienazione e, al termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 29.07.2016, non è pervenuta alcuna richiesta al protocollo dell'Ente;
RILEVATO però che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
CONSTATATO quindi che appare indispensabile avviare il nuovo *iter* di alienazione con il presente atto deliberativo;
TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare*;*
TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;
TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;
TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica;

ESEGUITA la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco	**n. 17**
Presenti e votanti	n. 16
Assenti	n. 01 (Allevato)
Voti favorevoli	n. 16
Astenuti	zero
Contrari	zero

DELIBERA

I. di **FORMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;
II. di **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
III. di **PROCEDERE** all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

Ente	Ragione sociale	Misura della partecipazione	Durata dell'impegno
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	0,96	31.12.2030
2	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA	2,68	31.12.2030

IV. di **INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
V. di **TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
VI. di **DARE ATTO** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
VII. di **DARE ATTO** che l'Ente, giuste verifiche effettuate dai competenti servizi, non deve effettuare il consolidamento dei conti - rendiconto di gestione 2016 - con le società partecipate, a norma del principio contabile applicato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, non ricorrendone le condizioni ed essendo dunque il perimetro del consolidamento "negativo";
VII. di **DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 16 su 16 n. 1 Assente (Allevato) presenti e votanti espressi in forma palese e per alzata di mano

D E L I B E R A

di **RENDERE**, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 25/09/2017	**Il Responsabile del Settore** **f.to DR. ANGELO BAFFA**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE Data 25/09/2017	**Il Responsabile del Settore** **f.to DR. ANGELO BAFFA**

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
f.to ING. GERARDO MOLINARO

Il Segretario
f.to DR.SSA VIRGINIA MILANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e ss.ii.mm.;

Il Segretario
f.to DR.SSA VIRGINIA MILANO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.